



**Comune di Copparo**  
Provincia di Ferrara

## **Regolamento**

# **REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con delibera di C.C. n. 38 del 30-04-2010

## **ART. 1**

1. E' istituito presso il Comune di Copparo il Registro amministrativo delle Unioni Civili.
2. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
3. Il Comune di Copparo, nell'ambito della propria autonomia e podestà amministrativa, riconosce la piena dignità umana e sociale dell'unione civile.
4. Il Comune di Copparo intende adottare tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

## **ART. 2**

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro non è consentita.
2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri, iscritti nell'anagrafe del Comune di Copparo, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
3. Per l'accertamento di tale requisito rilevano esclusivamente le risultanze del registro della popolazione residente del Comune Copparo.

## **ART. 3**

1. L'iscrizione nel registro può essere richiesta da due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi e che si prestino assistenza e solidarietà materiale e morale, ***residenti anagraficamente nel comune di Copparo e coabitanti da almeno un anno.***
2. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.
3. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente.
4. La domanda deve contenere autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo precedente e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive di cui al comma 2 del presente articolo. Tale domanda è soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo\*.
5. Per i fini indicati dall'art. 1 del presente regolamento, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nel registro e la durata dell'iscrizione. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

#### **ART. 4**

1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Copparo produce la cancellazione dal registro. In tal caso la cancellazione avviene d'ufficio a seguito di **controlli periodici**, relativi alla permanenza dei requisiti, da svolgere presso il registro comunale della popolazione residente. La cancellazione per cessazione della coabitazione e/o della residenza può avvenire altresì dietro richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Tale domanda è comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate.
2. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l'ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione civile una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
3. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali - previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio - continua a godere il convivente superstite.

#### **ART. 5**

1. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Essa pertanto non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

\*Sono esenti dal pagamento del bollo copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire di tale esenzione è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.